



R E G I O N E P U G L I A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. **136** del 15/02/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AVV/DEL/2022/00039

OGGETTO: Incarichi avvocati esterni giudizi penali. DGR n. 469 del 27.03.2018 e DGR n. 181 del 5.02.2019 –Direttiva.

L'anno 2022 addì 15 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
V.Presidente Raffaele Piemontese	Presidente Michele Emiliano
Assessore Rosa Barone	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Gianfranco Lopane	
Assessore Anna G. Maraschio	
Assessore Anna Maurodinoia	
Assessore Rocco Palese	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

AVVOCATURA REGIONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: AVV/DEL/2022/00039

OGGETTO: Incarichi avvocati esterni giudizi penali. DGR n. 469 del 27.03.2018 e DGR n. 181 del 5.02.2019 –Direttiva.

Codice CIFRA: AVV/DEL/2022/00039

Oggetto: Incarichi avvocati esterni giudizi penali. DGR n. 469 del 27.03.2018 e DGR n. 181 del 5.02.2019 –
Direttiva.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Premesso che

-La disciplina regionale in materia di conferimento e remunerazione degli incarichi difensivi esterni è stata oggetto di una serie di interventi di semplificazione e adeguamento alla normativa vigente; in particolare, a seguito della novelle legislative intervenute tra il 2010 e il 2011 in materia di tariffe professionali, è stato introdotto il criterio della pattuizione preventiva dei compensi professionali (DGR n. 2848 del 20.11.2011).

- Con deliberazioni n. 1985/2012 e n. 2697/2012 la Giunta Regionale ha recepito, con correttivi, il sistema parametrico di cui al D.M. 140/2012: pertanto, a partire dall'ottobre 2012, il compenso professionale spettante al legale esterno è concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri e i parametri di quantificazione *ratione temporis* vigenti.

- Con D.G.R. n. 469 del 27.03.2018 recante "*Incarichi legali esterni. Art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle DGR n. 2848 del 20.11.2011 n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012*", la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni è stata adeguata al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e al principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247 - in base al quale il compenso determinato nelle convenzioni di incarico professionale si considera equo "*quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6*" - stabilendo che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico sia determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento, come previsti dal D.M. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi, ragionevolmente decurtati del 50%.

- In sede di prima applicazione della DGR n. 469/2018, si è reso necessario fornire precisazioni con la D.G.R. n. 181 del 5.02.2019, in ordine alla disciplina dei compensi professionali, con riferimento alle cause civili e amministrative di valore indeterminabile *ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014*, alle cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00

di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale, nonché con riferimento alla novella introdotta dall'art. 4, comma 10 bis, D.M. 37/2018.

-In particolare, con la citata deliberazione n. 181/2019 le cause di valore indeterminabile sono state suddivise in tre scaglioni: complessità bassa, complessità media e complessità alta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6 del D.M. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi.

- Pertanto, in applicazione della suddetta disciplina, per le cause di valore indeterminabile il compenso da corrispondere all'avvocato esterno per l'incarico conferito ex art. 1 L.R. 26.06.2006 n. 18 e DGR n. 1555 del 26.7.2016 è determinato applicando i parametri medi vigenti, come previsti dal decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art. 13 della legge professionale n. 247/2012, ragionevolmente decurtati del 50%, avendo a riferimento lo scaglione individuato dall'Avvocatura Regionale al momento dell'affidamento dell'incarico, in ragione della sua complessità.

- Con specifico riferimento all'attività giudiziale penale, in mancanza di scaglioni di valore previsti per i soli giudizi civili e amministrativi, l'art. 12 del D.M. 55/2014, recante *"Parametri generali per la determinazione dei compensi"*, stabilisce che *"Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente"*.

- In sostanza, analogamente a quanto stabilito per le cause civili e amministrative di valore indeterminabile, anche i compensi per l'attività in sede penale comportano la necessità di una graduazione in relazione ai criteri specificati all'art. 12 del D.M. 55/2014.

- Tanto è vero che, in forza delle citate disposizioni e in coerenza al generale principio di ragionevolezza cui è informata la disciplina della pattuizione dei compensi forensi, questo Ente - a fronte di disamina e valutazione operate caso per caso dall'Avvocatura Regionale in sede di conferimento di incarico e determinazione del compenso spettante al Legale officiato - ha di volta in volta autorizzato, con apposita deliberazione di Giunta, l'applicazione dei parametri medi vigenti senza la decurtazione del 50% prevista dalla DGR

n. 469/2018 per i giudizi penali di particolare complessità ed importanza, in ragione della rilevanza dei reati oggetto dei capi d'imputazione, della natura e gravità delle questioni da trattare, del pregio dell'opera, della necessità di specifici approfondimenti e del tempo necessario all'espletamento dell'attività medesima.

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, con la recente deliberazione del 26.10.2021 n. 106 notificata agli Enti pubblici e a questa Avvocatura in data 3.11.2021 sulla base delle segnalazioni dei professionisti in merito all'applicazione dei "minimi tariffari" nella determinazione dei compensi in materia penale da parte degli Enti, ha evidenziato che *"il compenso spettante all'Avvocato è da considerarsi "equo" non se parametrato alla misura "minima" prevista dal tariffario, ma è da ritenersi tale se quantificato e determinato tenendo conto di tutti gli elementi pervisti dal citato art. 12 del D.M. 55/2014.*

- Con la citata deliberazione il Consiglio dell'Ordine ha invitato *"gli Enti pubblici a rivedere le eventuali convenzioni e/o protocolli in essere ed a riconoscere agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizi penali, un compenso «equo» - svincolato e non necessariamente ancorato alla misura «minima» prevista dal tariffario in vigore - che tenga conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente".*

- Pertanto, le osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati -in linea con la *ratio* ispiratrice delle disposizioni citate per le quali il compenso è da considerarsi equo se quantificato e determinato tenendo conto, caso per caso, di tutti gli elementi di rilievo per l'Amministrazione regionale previsti dall'art. 12 del D.M. 55/2014 e già attuate dall'Ente Regionale nella prassi applicativa in ambito penale- meritano di essere recepite in un atto deliberativo a contenuto generale, avente natura meramente ricognitiva, da inscrivere nell'alveo dei vigenti criteri di remunerazione degli incarichi penali agli avvocati esterni (D.G.R. n. 469/2018 e n. 181/2019) per i quali, in via ordinaria, il compenso è determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico ragionevolmente decurtati del 50%.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul Burp, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta:

1. Di recepire le osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, dando atto che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico per i giudizi in materia penale può essere determinato in applicazione dei parametri medi *ratione temporis* vigenti, senza la decurtazione del 50%, tenendo conto di tutti gli elementi di rilievo per l'Amministrazione regionale previsti dall'art. 12 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, la cui verifica è demandata all'Avvocatura in sede di conferimento dell'incarico, ferme restando le previsioni di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 469/2018 e n. 181/2019, per le quali, in via ordinaria, il compenso è determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, ragionevolmente decurtati del 50%.
2. Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del Dlgs n. 33/2013.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Titolare di P.O.

Dott.ssa Valeria Massari

Firmato digitalmente da
VALERIA MASSARI
O = Regione Puglia
Firmato il 09/02/2022 10:29
Seriale Certificato: 642660

Il Titolare di P.O.

Dott.ssa Enrica Messineo



L'Avvocato Coordinatore:

Avv. Rossana Lanza



Il Presidente della Giunta Regionale

Michele Emiliano

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge


DELIBERA

1.Di recepire le osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, dando atto che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico per i giudizi in materia penale può essere determinato in applicazione dei parametri medi *ratione temporis* vigenti, senza la decurtazione del 50%, tenendo conto di tutti gli elementi di rilievo per l'Amministrazione regionale previsti dall' art.12 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, la cui verifica è demandata all'Avvocatura in sede di conferimento dell'incarico, ferme restando le previsioni di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 469/2018 e n. 181/2019, per le quali, in via ordinaria, il compenso è determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, ragionevolmente decurtati del 50%.

2.Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del Dlgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



ORDINE degli AVVOCATI di BARI
Palazzo di Giustizia
BARI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26 OTTOBRE 2021 N. 35

Estratto del verbale

La presente adunanza è stata convocata con comunicazione prot. n. 9068 del 21 ottobre 2021 in videoconferenza, con il sistema *Go To meeting*,

OMISSIS

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione odierna spedita con pec del 22 ottobre 2021 e ricevuta da tutti i Consiglieri.

OMISSIS

Il presidente accerta e dichiara la regolarità della costituzione della seduta consiliare odierna essendo presente la maggioranza dei consiglieri.

L' adunanza, quindi, si apre alle ore 12,50

OMISSIS

Punto n. 12 all'Ordine del Giorno

(Comunicazioni del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri)

OMISSIS

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 26 ottobre 2021,

c o n s i d e r a t o

- che, di recente, sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio segnalazioni da parte di Colleghi che lamentano, per le liquidazioni dei compensi in materia penale, l'applicazione da parte degli Enti pubblici dei soli "*minimi tariffari*" previsti dal D.M. 55/2014, come successivamente integrato dal D.M. 37/2018, in quanto ritenuti "*equi*";

- che il motivo delle doglianze sottoposte all'attenzione di questo Consiglio, trae spunto dal fatto che il sistema così come attualmente delineato dai citati decreti ministeriali, determina il compenso in materia penale con riferimento alla Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e non tiene in debito conto la gravità del reato contestato e le conseguenze – anche di natura patrimoniale – che possono derivare all'imputato dalle diverse fattispecie delittuose. In tal modo, ad esempio, ritenendo "*equo*" e riconoscendo al difensore il compenso "*minimo*" previsto dal DM 55/2014 in tutti i giudizi di competenza del Tribunale in composizione collegiale, si finisce col remunerare in egual misura il professionista incaricato di assistere una parte accusata di un reato minore, con quello che assiste una parte accusata di aver posto in essere una grave condotta penalmente rilevante.

r i t e n u t o

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (*introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell'unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n.*

302), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative e pubbliche Amministrazioni, deve essere "equo";

- che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 12 del D.M. 55/2014 - Parametri generali per la determinazione dei compensi - come successivamente integrato, *"Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente."*

- che dal sistema normativo innanzi evidenziato, emerge a chiare lettere che il compenso spettante all'Avvocato è da considerarsi "equo" non se parametrato alla misura "minima" prevista dal tariffario, ma è da ritenersi tale se quantificato e determinato tenendo conto di tutti gli elementi previsti dal citato art. 12 del D.M. 55/2014.

Tanto considerato e ritenuto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

INVITA

gli Enti pubblici a rivedere le eventuali convenzioni e/o protocolli in essere ed a riconoscere agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizi penali, un compenso "equo" - svincolato e non necessariamente ancorato alla misura "minima" prevista dal tariffario in vigore - che tenga conto *"delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente"*.

Si comunichi agli enti pubblici e, newsletter agli iscritti.

OMISSIS

E'COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Bari, 02 novembre 2021



Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Benegiamo